

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 novembre 1972, n. 292

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo 2 - Obblighi dei contribuenti

Articolo 25

Registrazione degli acquisti

1. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. (2)

[Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso]. (3)

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma. (4)

[Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota]. (3)

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

(1) (5)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche indicati all'art. 1, commi 1 e 2, gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 nonché dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/73, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30.11.1996. Cfr. D.L. 11.07.96, n. 366 art. 1, comma 7; così anche il D.L. 06.09.1996, n. 467, art. 1, comma 7.

(2) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 02.09.1997, n. 313, è stato poi così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 23.03.1998, n. 56, con efficacia a decorrere dal 01.01.1998, poi dall'art. 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010 e da ultimo dall'art. 2, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 9.12.1996, n. 695.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 330, L. 24.12.2012, n. 228, che ha recepito la stessa modifica di cui all'art. 1, comma 7, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

(5) L'obbligo di registrazione di cui al presente articolo viene meno in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, a decorrere dal 1° gennaio 2017.